COMMISSIONE V

DIFESA

CXLIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CHATRIAN

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 973

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 973

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

COLITTO ed altri: Provvidenze a favore dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati a riposo o dispensati dal servizio a seguito delle riduzioni dei quadri imposte dal Trattato di pace. (2849) . 973

PRESIDENTE 973, 975
COLITTO 974, 975
SPIAZZI, *Relatore* 975
AZZI 975
COPPI ALESSANDRO 975
PIETROSANTI 975
JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 975

BOSCO LUCARELLI ed altri: Estensione ad alcune categorie di ufficiali dell'Arma dei carabinieri delle norme della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, ai soli effetti del trattamento di quiescenza. (3054). 977

PRESIDENTE 977, 978, 979
MARZAROTTO, *Relatore* 977, 978
JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 977, 978
COPPI ALESSANDRO 977, 978
BOSCO LUCARELLI 977, 978
PIETROSANTI 978
PAGLIUCA 978

La seduta comincia alle 9,30.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Medi.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta il deputato Colitto quale proponente della proposta di legge n. 2849.

Seguito della discussione della proposta di legge Colitto ed altri: Provvidenze a favore dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati a riposo o dispensati dal servizio a seguito delle riduzioni dei quadri imposte dal Trattato di pace. (2849).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Colitto, Tesauro e Salerno: Provvidenze a favore dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati a riposo o dispensati dal servizio a seguito delle riduzioni dei quadri imposte dal Trattato di pace.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta precedente, l'esame del provvedimento da parte di questa Commissione è stato sospeso in attesa di definire un nuovo testo tra i proponenti ed il Governo. Il nuovo testo

è stato concordato e il provvedimento è stato completamente modificato. Il Governo ha anche indicato la nuova copertura.

La proposta originaria conteneva provvidenze a favore dei sottufficiali sfollati; nel nuovo testo, tali provvidenze sono estese a determinate categorie di ufficiali inferiori e, di conseguenza, la Commissione non può che esser lieta dell'ampliamento. Manca, però, il parere della Commissione finanze e tesoro, per cui non possiamo oggi procedere all'approvazione del provvedimento. Io ritengo, pertanto, che si possa esaminare la proposta di legge, sia nel suo complesso che nei singoli articoli, rinviando la votazione ad altra seduta, quando, cioè, sarà pervenuto il parere della IV Commissione, che non dovrebbe essere sfavorevole, in quanto il Ministero della difesa, come ho già detto, ha anche indicato la copertura della spesa.

Il proponente, onorevole Colitto, è pregato di comunicare alla Commissione il nuovo testo della sua proposta di legge.

COLITTO. Dopo gli accordi con il Governo il testo della proposta di legge è stato così formulato:

ART. 1. — « Per gli ufficiali inferiori già in servizio permanente effettivo della Marina e dell'Aeronautica, dispensati dal servizio ai sensi degli articoli 5 dei decreti legislativi 31 maggio 1946, n. 490, e 7 maggio 1948, n. 810, il periodo di godimento dell'assegno mensile previsto dalle lettere *b*) dei predetti articoli è considerato utile per il raggiungimento dei limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti dagli articoli 4 dei citati decreti legislativi.

Analogamente per i sottufficiali già in carriera continuativa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dispensati dal servizio ai sensi degli articoli 5 e 6 dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, il decreto di godimento dell'assegno mensile previsto dalle lettere *b*) dei numeri 2) dei predetti articoli è considerato utile ai fini del raggiungimento dei limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti dai numeri 1) degli stessi articoli ».

ART. 2. — « Gli ufficiali inferiori dispensati dal servizio che raggiungono, per effetto dell'articolo precedente, i limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti degli articoli 4 dei decreti legislativi 31 maggio 1946, n. 490, e 7 maggio 1048, n. 810, sono trasferiti, a decorrere della data della presente legge, nell'ausiliaria e hanno diritto, in relazione al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo:

a) al trattamento economico previsto per gli ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva per età in base alla legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;

b) ad un assegno mensile che, aggiunto al predetto trattamento, lo faccia corrispondere per un periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età del grado con cui lasciarono il servizio permanente effettivo ai quattro quinti di quello inerente a tale grado a titolo di stipendio, indennità militare e indennità di carovita. A tal fine si applicano i limiti di età vigenti per i vari gradi e ruoli alla data in cui gli ufficiali cessarono dal servizio permanente effettivo, salvo per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, per i quali si applicano i limiti di età vigenti alla predetta data per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi ».

ART. 3. — I sottufficiali dispensati dal servizio che raggiungono, per effetto dell'articolo 1, i limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti dai numeri 1 degli articoli 5 e 6 dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella posizione di riposo e hanno diritto, in relazione al grado rivestito all'atto della cessazione del servizio:

a) alla pensione considerando come se avessero compiuto 20 anni di servizio effettivo;

b) ad un assegno mensile che, aggiunto al predetto trattamento, lo faccia corrispondere fino al 58° anno di età per gli aiutanti di battaglia, marescialli o capi, o per un periodo di 14 anni, ma comunque non oltre il 58° anno di età, per i sergenti maggiori e secondi capi, al trattamento inerente al grado rivestito dai sottufficiali all'atto della cessazione del servizio a titolo di stipendio o paga, indennità militare e indennità di carovita ».

ART. 4. — « Agli effetti della determinazione degli assegni mensili previsti dalle lettere *b*) degli raticoli 2 e 3, lo stipendio e la paga si considerano nella misura vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'indennità militare e l'indennità di carovita si tiene conto delle variazioni dei nuclei familiari e per la seconda anche delle variazioni dipendenti dal costo della vita.

Delle variazioni dei nuclei familiari si tiene conto, per l'indennità militare, anche agli effetti della determinazione dell'assegno men-

sile spettante agli altri personali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 maggio 1951, n. 404 ».

ART. 5. — « Al maggiore onere annuo di lire 362.000.000 derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1953-54, rispettivamente per lire 55.000.000 e per lire 307.000.000, mediante una corrispondente aliquota degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario suddetto, corrispondenti ai capitoli 138 e 229 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

SPIAZZI, *Relatore*. Con l'accordo raggiunto fra proponente e Governo, i quali hanno redatto una nuova proposta di legge, estendendo i benefici originariamente previsti a favore dei sottufficiali sfollati anche ad alcune categorie di ufficiali inferiori, io dovrei, per lo meno, rendermi conto delle disposizioni dei vari provvedimenti legislativi citati negli articoli della nuova proposta. Ma poiché, in sostanza, la proposta di legge tende a portare dei vantaggi ad altre categorie di appartenenti alle Forze armate, ritengo di non aver nulla da osservare. Spero, pertanto, che anche la maggioranza della Commissione vorrà accogliere il nuovo provvedimento, verso il quale io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AZZI. Mi trovo nella stessa situazione di perplessità alla quale poc'anzi faceva cenno il relatore. È, quella in esame, una proposta di legge piuttosto complessa, la quale si richiama a leggi e decreti precedenti che nessuno di noi ha avuto la possibilità di consultare. Penso che se proponente e Governo hanno ritenuto di modificare la proposta di legge in termini più estensivi, evidentemente deve trattarsi di un provvedimento vantaggioso per gli interessati. A me pare, comunque, che si vada un po' al di là delle provvidenze necessarie a favore di codesti sfollati, tanto che ci sarebbe da chiedersi come mai non abbiano chiesto tutti di essere sfollati. Perché non bisogna dimenticare che molti di costoro sono stati sfollati a domanda.

Comunque, non sentendomi in grado di discutere con profonda conoscenza il provvedimento, mi rimetto alle decisioni della Commissione. Desidererei, però, un chiarimento, relativo alla reversibilità della pensione.

COPPI ALESSANDRO. È evidente che non può esservi una norma diversa e che la questione relativa al matrimonio di questi sfollati rientra nelle norme di carattere generale.

COLITTO. È giusta l'affermazione dell'onorevole Coppi. Difatti, nella proposta di legge non se ne parla affatto.

PIETROSANTI. Ritengo che non dobbiamo preoccuparci dei frequenti richiami a precedenti legislativi, in quanto ciò investe una questione tecnica ed una prassi. Del resto, noi non possiamo che essere sodisfatti, in quanto sono stati estesi ad un'altra categoria dei vantaggi che nella proposta originaria erano stati previsti soltanto a favore di una categoria determinata. A me pare che dovremmo accettare senz'altro la proposta di legge e, rendendoci interpreti del sentimento degli interessati, ringraziare a loro nome la sensibilità del Governo e in particolare del sottosegretario Jannuzzi, che ci ha aiutato ad estendere il beneficio.

COPPI ALESSANDRO. Desidererei sapere perche non sono menzionati gli ufficiali inferiori dell'Esercito. Debbono essere esclusi dalla provvidenza, o si tratta di un errore materiale?

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Rispondo subito all'onorevole Coppi, informandolo che l'Esercito non ha sfollato ufficiali inferiori.

Questo testo, concordato fra il Governo e il proponente, rappresenta un altro passo avanti rispetto alla proposta originaria, la quale si proponeva di regolare la posizione dei sottufficiali. Il Governo ha ritenuto di includere nel beneficio anche gli ufficiali inferiori. Si potrà dire che è poca cosa, ma comunque non può negarsi che sia un beneficio.

La copertura è assicurata, ragione per cui io non vedo motivo di perplessità che possa giustificare anche un semplice rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti e nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Per gli ufficiali inferiori già in servizio permanente effettivo della Marina e dell'Aeronautica, dispensati dal servizio ai sensi degli articoli 5 dei decreti legislativi 31 maggio 1946, n. 490, e 7 maggio 1948, n. 810, il periodo di godimento dell'assegno mensile previsto dalle lettere *b*) dei predetti articoli è considerato utile per il raggiungimento dei limiti di ser-

vizio pensionabile ed effettivo stabiliti dagli articoli 4 dei citati decreti legislativi.

Analogamente, per i sottufficiali già in carriera continuativa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dispensati dal servizio ai sensi degli articoli 5 e 6 dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, il periodo di godimento dell'assegno mensile previsto dalle lettere *b*) dei numeri 2) dei predetti articoli è considerato utile ai fini del raggiungimento dei limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti dai numeri 1) degli stessi articoli.

(*È approvato*).

ART. 2.

Gli ufficiali inferiori dispensati dal servizio che raggiungono, per effetto dell'articolo precedente, i limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti dagli articoli 4 dei decreti legislativi 31 maggio 1946, n. 490, e 7 maggio 1948, n. 810, sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ausiliaria e hanno diritto, in relazione al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo:

a) al trattamento economico previsto per gli ufficiali dell'Esercito collocati nella riserva per età in base alla legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;

b) ad un assegno mensile che, aggiunto al predetto trattamento, lo faccia corrispondere per un periodo fino a tre anni dopo il raggiungimento del limite di età del grado con cui lasciarono il servizio permanente effettivo ai quattro quinti di quello inerente a tale grado a titolo di stipendio, indennità militare e indennità di carovita. A tal fine si applicano i limiti di età vigenti per i vari gradi e ruoli alla data in cui gli ufficiali cessarono dal servizio permanente effettivo, salvo per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, per i quali si applicano i limiti di età vigenti alla predetta data per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

(*È approvato*).

ART. 3.

I sottufficiali dispensati dal servizio che raggiungono, per effetto dell'articolo 1, i limiti di servizio pensionabile ed effettivo stabiliti dai numeri 1 degli articoli 5 e 6 dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, sono trasferiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella posizione di riposo e hanno diritto, in relazione al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio:

a) alla pensione considerando come se avessero compiuto 20 anni di servizio effettivo;

b) ad un assegno mensile che, aggiunto al predetto trattamento, lo faccia corrispondere fino al 58° anno di età per gli aiutanti di battaglia, marescialli o capi, o per un periodo di 14 anni, ma comunque non oltre il 58° anno di età, per i sergenti maggiori e secondi capi, al trattamento inerente al grado rivestito dai sottufficiali all'atto della cessazione dal servizio a titolo di stipendio o paga, indennità militare e indennità di carovita.

(*È approvato*).

ART. 4.

Agli effetti della determinazione degli assegni mensili previsti dalle lettere *b*) degli articoli 2 e 3, lo stipendio e la paga si considerano nella misura vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'indennità militare e l'indennità di carovita si tiene conto delle variazioni dei nuclei familiari e per la seconda anche delle variazioni dipendenti dal costo della vita.

Delle variazioni dei nuclei familiari si tiene conto, per l'indennità militare, anche agli effetti della determinazione dell'assegno mensile spettante agli altri personali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 maggio 1951, n. 404.

(*È approvato*).

ART. 5.

Al maggior onere annuo di lire 362.000.000 derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1953-54, rispettivamente per lire 55.000.000 e per lire 307.000.000, mediante una corrispondente aliquota degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario suddetto, corrispondenti ai capitoli n. 138 e n. 229 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla votazione del nuovo titolo della proposta di legge, che deve essere così modificato:

« Provvedimenti a favore degli ufficiali inferiori della Marina e dell'Aeronautica e dei

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, collocati a riposo o dispensati dal servizio a seguito delle riduzioni dei quadri imposte dal Trattato di pace ».

(*È approvato*).

In attesa del parere della Commissione finanze e tesoro, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Bosco Lucarelli ed altri: Estensione ad alcune categorie di ufficiali dell'Arma dei carabinieri delle norme della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, ai soli effetti del trattamento di quiescenza. (3054).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bosco Lucarelli, Pietrosanti, Pagliuca, Caccuri, Greco e Larussa: Estensione ad alcune categorie di ufficiali dell'Arma dei carabinieri delle norme della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, ai soli effetti del trattamento di quiescenza.

Il relatore, onorevole Marzarotto, è pregato di fare il punto della situazione.

MARZAROTTO, *Relatore*. Fu l'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa a pregarci di rinviare ad oggi il seguito della discussione di questa proposta di legge, perché intendeva esaminare la possibilità di estendere ad altre categorie le provvidenze previste dal provvedimento in esame. Prego, pertanto, l'onorevole sottosegretario di Stato di farci eventuali comunicazioni in proposito.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ieri ebbi occasione di dire che, in linea generale, il Governo avrebbe dovuto essere contrario alla proposta di legge, perché essa veniva a porre in una situazione di particolare vantaggio soltanto una categoria di ufficiali dell'Arma dei carabinieri. Pertanto, non v'erano che due modi di risolvere la questione: o respingere la proposta o estenderla. Dopo accurato esame, posso oggi dirvi che è possibile estenderla e, pertanto, propongo il seguente nuovo testo della proposta di legge.

ART. 1. — « Gli ufficiali dell'Esercito che siano cessati per età dal servizio permanente anteriormente alla data di cui hanno avuto effetto i limiti di età di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, e che alla data stessa non avevano superato quelli da detta legge previsti per il proprio grado, hanno diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età dalla citata legge previsti.

Per quelli di detti ufficiali che abbiano conseguito o conseguano promozione nella riserva con anzianità anteriore alla data in cui sarebbero stati raggiunti dai limiti di età previsti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, nel grado rivestito all'atto del collocamento nella riserva, la riliquidazione del trattamento di quiecenza è effettuata sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati all'atto della promozione ».

ART. 2. — « La maggiore spesa annua di complessive lire 5.650.000, derivante dall'attuazione della presente legge, graverà per lire 550.000 sul capitolo 15 e per lire 300.000 sul capitolo 230 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1952-53 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la discussione si svolgerà sul nuovo testo.

(*Così rimane stabilito*).

Prego il relatore, onorevole Marzarotto, di esprimere il suo parere.

MARZAROTTO, *Relatore*. Anzitutto, a me pare che, essendo stata modificata la spesa, sia necessario un ulteriore parere della Commissione finanze e tesoro.

La proposta iniziale è stata tanto estesa da essere completamente assorbita da quella che ci troviamo oggi davanti. Quindi, io ritengo opportuno di rinviare la discussione ad una prossima seduta, anche per dar modo all'onorevole Bosco Lucarelli di esaminare gli aspetti del provvedimento così radicalmente modificato.

COPPI ALESSANDRO. Mi sembra esatta l'osservazione dell'onorevole relatore relativa alla necessità di udire il parere della Commissione finanze e tesoro; però analoga necessità ci sarebbe stata per la legge che abbiamo testé esaminata ed approvata nei suoi articoli. Conseguentemente, a me pare che la difficoltà potrebbe essere superata seguendo la stessa procedura adottata per l'altra legge.

D'altra parte, lo stesso onorevole Bosco Lucarelli non dovrebbe avere perplessità, perché le sue istanze sono state mantenute, anche se il beneficio è stato esteso ad altre categorie.

BOSCO LUCARELLI. Ho una certa perplessità derivante dalla constatazione che, se

la proposta di legge dovrà ritornare alla Commissione finanze e tesoro per il parere, noi difficilmente faremo in tempo ad approvarla in questo scorcio di legislatura.

Tengo, intanto, a far presente che la posizione di quegli ufficiali dei carabinieri di cui alla mia originaria proposta è ben diversa da quella in cui si trovano le altre categorie di ufficiali che vengono ad usufruire del beneficio. Essa è somigliante, ma non identica, perché gli ufficiali dei carabinieri si sono già giovati di una legge che ristabiliva la retroattività dei limiti di età; però, in applicazione di questa legge — e qui la ragione della disparità di trattamento —, furono trattenute in servizio attivo due classi che potevano giovarsi della retroattività (le classi del 1897 e 1898) mentre fu trascurata quella del 1896. Lo scopo della mia proposta di legge era di sanare la sperequazione avvenuta tra un gruppo di ufficiale che si trovavano nella medesima condizione. In quella stessa condizione non si trova nessun'altra categoria di ufficiali. Quindi, identità di situazione non c'è: si può parlare al più di somiglianza.

Ora io non ho difficoltà a che il beneficio venga esteso ad altri ufficiali, ma non vorrei che per fare di più si finisca col danneggiare la categoria di cui mi occupavo e che si trova in condizione di disparità di fronte agli altri ufficiali della stessa categoria.

PIETROSANTI. Mi associo alle osservazioni dell'onorevole Bosco Lucarelli.

PAGLIUCA. Mi associo agli argomenti addotti dall'onorevole Bosco Lucarelli. Faccio notare che se vogliamo estendere ad altri i benefici rischiamo di insabbiare la legge.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dopo le conclusioni dell'onorevole Bosco Lucarelli non ho altro da dire. Credevo che egli fosse contrario all'estensione del beneficio ad altre categorie, ma poiché si è dimostrato favorevole non debbo aggiungere altro.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

Gli ufficiali dell'Esercito che siano cessati per età dal servizio permanente anteriormente alla data dalla quale hanno avuto effetto i limiti di età di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, e che alla data stessa non avevano superato quelli da detta legge previsti per il proprio grado, hanno diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età dalla citata legge previsti.

Per quelli di detti ufficiali che abbiano conseguito o conseguano promozioni nella riserva con anzianità anteriore alla data in cui sarebbero stati raggiunti dai limiti di età previsti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, nel grado rivestito all'atto del collocamento nella riserva, la riliquidazione del trattamento di quiescenza è effettuata sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati all'atto della promozione.

BOSCO LUCARELLI. Ritengo opportuno, secondo suggerimenti avuti, di aggiungere, alla fine del secondo comma, le parole « da considerarsi effettivamente percepiti », perché si teme che la Corte dei conti possa trovare difficoltà, in conseguenza del fatto che le pensioni vengono, di fatto, liquidate sulla base degli stipendi effettivamente percepiti. A mio parere sarebbe opportuno inserire questo chiarimento, perché effettivamente la Corte dei conti si ferma sulle espressioni letterali.

COPPI ALESSANDRO. A me pare che esista una precisa disposizione in base alla quale si fissano i criteri per la riliquidazione. Come può la Corte dei conti andare contro ad un disposto della legge? Essa è obbligata a registrare i decreti che siano conformi a questo dettato della legge.

BOSCO LUCARELLI. Lo so anch'io; però l'obiezione mi è stata fatta da persone tecniche.

COPPI ALESSANDRO. Io non so che cosa la Corte dei conti possa obiettare di fronte ad un testo di legge!

MARZAROTTO, *Relatore*. Anche a me è stato fatto presente...

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La norma in esame, nella sua formulazione, chiarisce sufficientemente che la riliquidazione deve essere fatta sulla base degli assegni che agli interessati sarebbero spettati se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età dalla citata legge previsti, e in questa chiarissima dizione è naturalmente e implicitamente compreso il concetto che debbono considerarsi quegli assegni ai fini del trattamento di quiescenza come effettivamente percepiti.

Perciò non ritengo necessario l'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Bosco Lucarelli insiste nell'emendamento?

BOSCO LUCARELLI. Dopo la precisazione del rappresentante del Governo, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'articolo 1 di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« La maggiore spesa annua di complessive lire 5.650.000, derivante dall'attuazione della presente legge, graverà per lire 4.800.000 sul capitolo n. 12, per lire 550.000 sul capitolo n. 15 e per lire 300.000 sul capitolo n. 230 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1952-53 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Naturalmente, il titolo della proposta di legge dovrà essere modificato, in sede di coordinamento, in base alla modificazione del testo.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, in attesa del parere della Commissione finanze e tesoro.

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI